



AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA
DELLA CARNIA
SAN LUIGI SCROSOPPI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E DI IRREGOLARITA' E RELATIVE FORME DI TUTELA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023 N.24

Approvato con atto deliberativo n. 18 di data 18.11.2025

Premessa

Il presente documento definisce le modalità con cui l'A.S.P. della Carnia applica l'istituto del *Whistleblowing*, così come disciplinato dal decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, nel rispetto delle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Articolo 1 – Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intendono per:

- *violazioni*: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;
- *informazioni sulle violazioni*: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- *segnalazione o segnalare*: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni;
- *segnalazione interna*: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 del D.lgs. 10.03.2023, n. 24;
- *segnalazione esterna*: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del D.lgs. 10.03.2023, n. 24;
- *divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente*: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- *persona segnalante (whistleblower)*: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- *facilitatore*: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- *contesto lavorativo*: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 del D.lgs. 10.03.2023, n. 24, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- *persona coinvolta*: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- *ritorsione*: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- *seguito*: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- *riscontro*: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- *dato personale*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- *trattamento*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione,

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- *titolare del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- *responsabile del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- *destinatario*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- *violazione dei dati personali*: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Articolo 2 – Finalità

Il presente documento disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti all'interno dell'Amministrazione e persegue l'obiettivo generale di tutelare il soggetto segnalante, nonché di ridurre al minimo i fattori che possano ostacolare il ricorso a tale istituto.

In particolare, si ritiene opportuno fornire al *whistleblower* tutte le indicazioni operative riguardanti l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, evidenziando al contempo le tutele che l'ordinamento giuridico riconosce in suo favore.

A tal fine, il documento si propone di:

- definire e formalizzare la procedura di segnalazione, stabilendo i termini e le responsabilità nel relativo processo;
- stabilire le regole da osservare per garantire la riservatezza del segnalante e della segnalazione stessa;
- precisare il ruolo del RPCT quale destinatario delle segnalazioni.

Articolo 3 – La persona segnalante e gli altri soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023

La figura del whistleblower ("colui che soffia il fischietto") nasce negli Stati Uniti d'America per indicare l'individuo che denuncia attività illecite all'interno dell'organizzazione di appartenenza.

In una accezione più ampia, il whistleblower è il dipendente che, nell'esercizio della propria attività lavorativa (quindi come soggetto "interno"), individua un illecito, una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio in grado di arrecare un concreto pregiudizio a terzi (ad esempio consumatori o clienti) o all'amministrazione stessa (ad esempio un danno all'immagine), e decide di segnalarlo, esponendosi così al rischio di vessazioni, ritorsioni o discriminazioni.

Tali segnalazioni costituiscono uno strumento di controllo interno particolarmente efficace, poiché contribuiscono a rafforzare i meccanismi di integrità e legalità dell'apparato amministrativo, configurandosi come una sorta di "sistema immunitario" dell'organizzazione.

Affinché le segnalazioni siano effettivamente promosse e utilizzate, è tuttavia fondamentale garantire un adeguato sistema di protezione a favore del segnalante.

In particolare, occorre assicurare la riservatezza della sua identità e tutelarla da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, anche sotto il profilo delle relazioni professionali o del contesto lavorativo.

Soggetti legittimati alla segnalazione

Possono effettuare una segnalazione nei confronti dell'Ente, beneficiando delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023, i seguenti soggetti:

- i dipendenti dell'Ente;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso l'Ente;
- i lavoratori o collaboratori che prestano la propria attività presso l'Ente e che forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che operano per conto o presso l'Ente;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ente;
- le persone che rivestono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate di fatto, presso soggetti del settore pubblico.

Soggetti ulteriormente tutelati

Il cosiddetto "decreto whistleblowing" riconosce la medesima tutela prevista per il segnalante anche alle seguenti categorie di soggetti:

- il facilitatore (art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. 24/2023);
- la persona coinvolta (art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. 24/2023);
- le persone che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro che intrattengono con il segnalante un rapporto abituale e corrente.

Ambito temporale di tutela

La tutela prevista dal d.lgs. 24/2023 si applica anche:

- prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, qualora la segnalazione riguardi violazioni rilevate durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, nonché durante il periodo di prova;
- dopo la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la segnalazione concerna violazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel corso del rapporto stesso.

Modalità di trasmissione delle segnalazioni

Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo vanno trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) esclusivamente attraverso le modalità meglio rappresentate all'articolo 6.

Articolo 4 - Oggetto della segnalazione

Costituiscono oggetto della segnalazione le informazioni concernenti violazioni, anche potenziali, consistenti in illeciti penali, civili o amministrativi, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, pubblico o privato.

Le violazioni oggetto di segnalazione possono riguardare disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea.

a) Violazioni di disposizioni normative nazionali

Rientrano in tale categoria gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come sotto definite.

Nell'ambito delle violazioni di cui al presente punto rientrano, in particolare:

- i reati presupposto per l'applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 231/2001, anche quando tali violazioni non integrino fattispecie di reato presupposto, ma attengano ad aspetti organizzativi dell'Ente.

b) Violazioni della normativa dell'Unione europea ovvero:

- gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea indicata nell'Allegato 1 al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, nonché delle disposizioni nazionali di recepimento o attuazione delle

medesime (anche qualora non espressamente elencate nel citato Allegato). Le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 devono intendersi come riferimento dinamico, in quanto soggetto ad aggiornamento in relazione all'evoluzione della normativa europea e nazionale di riferimento. In particolare, le violazioni possono riguardare i seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari, nonché prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Articolo 5 – Contenuto della segnalazione

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili per procedere alle dovute e appropriate verifiche, al fine di accertare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta all'interno dell'Ente;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi, se conosciute;
- le generalità o altri elementi che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati, se conosciuti;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, ossia prive di elementi che consentano l'identificazione dell'autore, non rientrano nel perimetro applicativo delle tutele previste per il *whistleblower* ai sensi del presente atto organizzativo e del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Esse potranno tuttavia essere prese in considerazione ai fini di eventuali accertamenti solo qualora riguardino fatti di particolare gravità e presentino un contenuto dettagliato, circostanziato e verificabile. La valutazione circa l'eventuale rilevanza della segnalazione anonima è rimessa alla discrezionalità del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Ai sensi dell'art. 16, comma 4 del d.lgs. 24/2023, la tutela del segnalante si estende anche al caso in cui l'autore di una segnalazione inizialmente anonima sia successivamente identificato e abbia subito ritorsioni in conseguenza della segnalazione medesima. In tale ipotesi, si applica integralmente la disciplina di tutela prevista dal decreto.

Si precisa, inoltre, che:

- il canale di segnalazione previsto dal presente modello organizzativo è riservato alle segnalazioni riconducibili a soggetti identificabili, anche se tutelati dal vincolo di riservatezza;
- le segnalazioni anonime, ove ammesse alla valutazione, seguiranno procedure distinte da quelle disciplinate nel presente atto;

- la riservatezza dell'identità del segnalante è sempre garantita dal RPCT, ma ciò non comporta l'anonimato: il soggetto che intenda beneficiare della protezione normativa deve dichiarare la propria identità. Non può essere considerato whistleblower, e dunque non è destinatario delle relative tutele, chi effettua una segnalazione in forma anonima non rendendo in alcun modo conoscibile la propria identità.

Articolo 6 – Canale interno di segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta con modalità informatiche, oppure in forma orale. L'accesso alla procedura informatica avviene tramite il link alla piattaforma WhistleblowingPA <https://www.aspdellacarniasanluigiscrosoppi.whistleblowing.it> accessibile dal sito web dell'ASP della Carnia alla pagina dedicata (Footer del sito sezione Whistleblowing).

La piattaforma è conforme alla normativa europea e nazionale sulla tutela dei segnalanti, e il suo mantenimento e aggiornamento sono sempre garantiti e non richiedono interventi tecnici da parte di soggetti interni o esterni all'Ente. Inoltre, WhistleblowingPA è un servizio qualificato ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale).

La piattaforma, permette al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di ricevere le segnalazioni di illeciti da parte di tutti i soggetti previsti dalla normativa, anche in modo anonimo.

La segnalazione può essere effettuata da qualsiasi dispositivo digitale (PC, tablet, smartphone) mediante la compilazione di un apposito questionario. Al momento dell'invio, il segnalante riceve un codice numerico che dovrà essere conservato per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare l'eventuale risposta del RPCT e interagire fornendo chiarimenti o approfondimenti richiesti.

Il RPCT è l'unico soggetto autorizzato, mediante l'utilizzo di credenziali personali e riservate di accesso al portale, alla consultazione delle segnalazioni. Egli è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee a garantire la riservatezza delle stesse e a prevenire qualsiasi accesso non autorizzato o utilizzo improprio delle credenziali di autenticazione.

L'invio della segnalazione mediante l'accesso alla piattaforma con il link sopra indicato è da considerarsi il canale interno preferenziale, in considerazione del fatto che garantisce automaticamente la protezione dell'anonimato del segnalante.

Nel caso in cui il segnalante preferisca procedere con la segnalazione in forma orale, è possibile far pervenire al RPCT la richiesta di un incontro diretto, appositamente finalizzato alla presentazione della segnalazione.

L'incontro dovrà essere programmato dal RPCT entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Al termine dell'incontro verrà redatto apposito verbale, al quale verranno apposte le sottoscrizioni di RPCT e segnalante. Il RPCT consegnerà il verbale originale al segnalante; contestualmente, in presenza del segnalante, il RPCT riporterà il contenuto del verbale all'interno della piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni *whistleblowing*, aprendo una nuova segnalazione. Tale modalità consentirà di ovviare ai rischi derivanti dalla gestione e conservazione dei verbali cartacei prodotti a seguito della segnalazione orale.

Articolo 7 - Gestione delle segnalazioni

Il RPCT, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 24/2023, ha un termine di sette giorni per rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione e per procedere al relativo esame preliminare.

In primo luogo, compete al RPCT la valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti essenziali previsti dal d.lgs. n. 24/2023, ai fini del riconoscimento al segnalante delle tutele ivi disciplinate.

Ai fini della valutazione dei suddetti requisiti, il RPCT si avvale dei medesimi criteri adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), e in particolare verifica l'eventuale ricorrenza delle seguenti condizioni:

- manifesta carenza di interesse con riferimento alla tutela dell'integrità della pubblica amministrazione;
- manifesta infondatezza della segnalazione, dovuta all'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'avvio di accertamenti;

- contenuto generico della segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero presenza di documentazione non pertinente o inconferente rispetto agli illeciti segnalati;
- produzione della sola documentazione in assenza di una segnalazione riferita a condotte illecite o irregolarità;
- assenza dei dati costituenti elementi essenziali della segnalazione;
- difetto di legittimazione del soggetto segnalante.

Il RPCT nel caso in cui quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al whistleblower entro 20 giorni lavorativi dalla presentazione della segnalazione, elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

Spetta al RPCT compiere una prima imparziale deliberazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo, che si riferisce ad una attività "di verifica e di analisi" e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti.

Il RPCT, nello svolgimento delle attività di propria competenza, potrà avvalersi della collaborazione di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti sono individuati dal RPCT medesimo e sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il RPCT.

Se la segnalazione viene ritenuta incompleta, parziale o non del tutto chiara, il RPCT può richiedere al segnalante di chiarire e/o integrare fatti e informazioni per consentire l'avvio delle verifiche interne. Tale richiesta interrompe il termine di conclusione del procedimento. Trascorsi dieci giorni dalla richiesta di accertamenti, senza ricevere alcuna risposta da parte del segnalante, il RPCT può decidere di archiviare la segnalazione per mancanza di elementi sufficienti a compiere le verifiche del caso.

Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone contestualmente comunicazione motivata al segnalante.

Nel caso in cui il RPCT ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, è tenuto a rivolgersi agli Organi e alle Autorità preposte interne e/o esterne, trasmettendo una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria, garantendo in ogni caso la riservatezza dell'identità del segnalante.

Il procedimento di valutazione della segnalazione da parte del RPCT deve concludersi non oltre i 90 giorni dal ricevimento della stessa, fatta salva la necessità di interruzioni e/o di motivate proroghe in considerazione della complessità della vicenda.

Gli esiti dell'istruttoria, che devono essere comunicati al segnalante entro il termine di tre mesi possono, essere i seguenti:

- segnalazione archiviata per infondatezza;
- segnalazione accolta e avvio di un'inchiesta interna per la definizione delle misure necessarie ad affrontare la questione segnalata;
- segnalazione accolta e invio della stessa a uno o più dei seguenti soggetti in relazione ai profili d'illiceità/irregolarità riscontrati:
 - Ufficio Procedimenti Disciplinari aziendale;
 - ANAC;
 - Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - Autorità giudiziaria;
 - Procura della Corte dei conti.

Nell'eventualità dovesse risultare necessario trasferire le segnalazioni di whistleblowing alle autorità competenti, l'Azienda assicura che le modalità, di volta in volta individuate per tale tipo di comunicazione, garantiscano il rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante, della segnalazione e delle altre persone eventualmente coinvolte.

Articolo 8 – Tutele

8.1. Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione, ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o dell'art. 2043 del Codice Civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di Organi di controllo), l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti a tutelarne la riservatezza. Il divieto in parola è da intendersi riferito anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione eventualmente allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto, nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del dipendente non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

In caso di procedimento disciplinare, l'identità del denunciante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Diversamente, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante e sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rilevazione della sua identità.

In ogni caso, il soggetto sottoposto a procedimento dovrà, in sede di audizione ovvero mediante la presentazione di memorie difensive, dedurre e comprovare l'assoluta indispensabilità della conoscenza dell'identità del segnalante ai fini dell'esercizio del proprio diritto di difesa.

La segnalazione del whistleblower è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990, non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, eccetto che nei casi di cui all'art. 54-bis, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

La segnalazione, inclusa la documentazione eventualmente allegata, è, altresì, esclusa dall'accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013.

Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla Legge e dal presente regolamento, essendo stata così svelata l'identità del segnalante, la segnalazione non è più considerata sottratta all'accesso agli atti amministrativi e dall'accesso civico generalizzato di cui sopra. Tuttavia, gli uffici competenti, in collaborazione con il RPCT, dovranno bilanciare gli interessi contrapposti e valutare, previa interlocuzione con i controinteressati, tra cui il segnalante, se concedere o meno l'accesso alla segnalazione secondo i principi e limiti previsti dalla Legge 241/1990 e dal d.lgs. 33/2013.

8.2. Tutela da misure discriminatorie nei confronti del segnalante

Il dipendente che, nell'interesse dell'integrità dell'Azienda, segnala condotte illecite e/o irregolari di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

La predetta tutela trova tuttavia un limite nei casi in cui:

- la segnalazione contenga informazioni non veritiere, rese con dolo o colpa;
- il segnalante o il denunciante non abbia ragionevolmente creduto, sulla base delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia, che le informazioni relative alle violazioni segnalate, divulgate o denunciate fossero veritiere. Non possono pertanto ritenersi sufficienti mere supposizioni, "voci di corridoio" o notizie di pubblico dominio.

Le tutele si applicano, invece, anche nei confronti del soggetto che abbia effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o dell'identità dell'autore degli stessi, nonché nei casi in cui siano stati riportati fatti inesatti per effetto di un errore genuino.

Parimenti, ha diritto alla protezione il soggetto che abbia agito sulla base di circostanze concrete e di informazioni effettivamente acquisibili, tali da far ritenere ragionevolmente che le violazioni segnalate, divulgate o denunciate rientrino tra gli illeciti contemplati dall'articolo 17 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Le presunte misure discriminatorie o ritorsive devono essere comunicate ad ANAC alla quale è affidato il potere esclusivo di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti.

Le succitate segnalazioni sono prese in carico e gestite da ANAC con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 10.03.2023 n. 24 e delle Linee guida ANAC approvate con delibera n. 311 del 12.07.2023.

8.3. Tutele garantite al segnalante e relative condizioni

Al segnalante che effettua una segnalazione di condotte illecite in conformità alle previsioni del presente regolamento, devono essere garantite le seguenti tutele previste dalla legge:

- tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione;
- tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'Azienda a causa della segnalazione effettuata;
- esclusione della responsabilità nel caso in cui il segnalante, nei limiti previsti dalla Legge, sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale ovvero violi l'obbligo di fedeltà.

La violazione della riservatezza dell'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare. Le limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche sono definite al punto 4.3. delle Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 311 del 12.07.2023.

8.4. Tutela della riservatezza del segnalato

Nella trattazione e gestione delle segnalazioni devono essere adottate tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza del soggetto segnalato, al fine di prevenire conseguenze pregiudizievoli, anche di natura reputazionale, nell'ambito del contesto lavorativo di appartenenza.

L'Azienda è pertanto tenuta a garantire, sin dalla fase di ricezione della segnalazione, la tutela della riservatezza sia del segnalante sia del segnalato, al fine di proteggere entrambe le parti da eventuali pregiudizi. Particolare attenzione deve essere posta in tale ambito durante l'eventuale inoltro della segnalazione a soggetti terzi.

I dati relativi ai soggetti segnalati sono altresì tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Tenuto conto della specificità del contesto lavorativo, il titolare del trattamento deve adottare misure di sicurezza aggiuntive volte a prevenire la diffusione non autorizzata di informazioni personali, sia all'esterno sia all'interno dell'Amministrazione, limitando l'accesso ai soli soggetti autorizzati e garantendo una corretta configurazione dei sistemi di protocollo informatico.

La tutela del soggetto segnalato opera salvo i casi in cui la legge preveda espressamente l'obbligo di comunicazione del nominativo, come nel caso di richieste formulate dall'Autorità giudiziaria o contabile.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Nel corso del procedimento in oggetto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi enunciati nel Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003.

Anche in materia di *whistleblowing*, pertanto, vale il principio generale di minimizzazione, volto alla tutela dei dati personali. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. 24/2023, infatti, *"i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente."*

Articolo 10 - Tempi di conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

L'Azienda conserva la documentazione inerente alle segnalazioni per il tempo necessario alla loro trattazione e, comunque, non oltre cinque anni, che decorrono dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura.

Art. 11 - Canale esterno di segnalazione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna, che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, così come previsto all'art. 6 del D. Lgs n. 24/2023:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi per ritenere, sulla base di circostanze concrete allegate e di informazioni effettivamente acquisibili — e non di mere illazioni — che, qualora procedesse a una segnalazione interna:
 - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica, ad esempio, quando: il Responsabile designato al trattamento della segnalazione è coinvolto nella violazione; sussiste il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte; l'efficacia delle indagini da parte delle autorità competenti potrebbe essere compromessa; si ritiene che l'ANAC sia maggiormente indicata a trattare la specifica violazione, in particolare nelle materie di propria competenza.
 - la segnalazione potrebbe comportare un rischio di ritorsione, anche derivante dalla violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante.
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Articolo 12 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente trattato dal presente atto organizzativo, si rimanda al d.lgs. 24/2023 ed alle Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 311 del 12.07.2023